



**Comune di  
Castiglione d'Orcia  
(Provincia di Siena)**



**unesco**

Sito del  
Patrimonio Mondiale

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

## Indice

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Riferimenti Normativi**
- Art. 2 Oggetto e definizioni**
- Art. 3 Responsabilità**
- Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento**
- Art. 5 Atti a disposizione del pubblico**

### **TITOLO II-FERETRI**

- Art.6 Deposizione della salma nel feretro**
- Art.7 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**
- Art.8 Fornitura gratuita di feretri**

### **TITOLO III - TRASPORTI FUNEBRI**

- Art. 9 Modalità del trasporto e percorso**
- Art. 10 Verifica e chiusura dei feretri**
- Art. 11 Norme generali per i trasporti**
- Art. 12 Autorizzazione al trasporto di cadavere**
- Art. 13 Trasporto di ceneri e resti**
- Art.14 Trasferimento di salme senza funerale**

### **TITOLO III - CIMITERI**

- Art.15 Elenco cimiteri**
- Art.16 Disposizioni generali - Vigilanza**
- Art.17 Reparti speciali nel cimitero**
- Art.18 Ammissione dei cimiteri comunali**

### **TITOLO IV -SEPOLTURE**

- Art. 19 Sepolture Gratuite**
- Art. 20 Sepolture a Pagamento**

### **TITOLO V - TUMULAZIONI E INUMAZIONI**

- Art. 21 Tumulazione**
- Art. 22 Criteri di assegnazione dei loculi**
- Art. 23 Loculi di risulta**
- Art. 24 Criteri di assegnazione ossarini**
- Art. 25 Modalità di pagamento**
- Art. 26 Inumazione**
- Art. 27 Traslazione**
- Art.28 Esumazioni ordinarie**
- Art.29 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**
- Art.30 Esumazione straordinaria**
- Art.31 Estumulazioni**

**Art. 32 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

**Art. 33 Raccolta delle ossa**

**Art. 34 Oggetti da recuperare**

**Art. 35 Disponibilità dei materiali**

#### **TITOLO VI- CREMAZIONE**

**Art. 36 Norme per la cremazione**

**Art.37 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

**Art. 38 Urne cinerarie**

**Art. 39 Affidamento e conservazione delle urne cinerarie**

#### **TITOLO VII - POLIZIA DEI CIMITERI**

**Art.40 Disciplina dell'ingresso**

**Art.41 Norme di comportamento all'interno dei cimiteri**

**Art. 43 Divieto di attività commerciali**

**Art.44 Fiori e piante ornamentali**

**Art.45 Materiali ornamentali**

**Art.46 Luci votive**

#### **TITOLO VIII - SEPOLTURE PRIVATE - CONCESSIONI**

**Art. 47 Concessioni per sepolture private**

**Art. 48 Progettazione autorizzazione e costruzione**

**Art. 49 Ammissione alla sepoltura in cappelle private**

**Art. 50 Manutenzione delle cappelle private**

**Art. 51 Durata e Decorrenza delle Concessioni**

**Art. 52 Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti**

#### **TITOLO IX - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

**Art. 53 Cessazione della sepoltura**

**Art. 54 Cessazione della concessione**

**Art. 55 Divisione e Subentri**

**Art. 56 Rinuncia a concessione a tempo determinato (50 - 99 anni)**

**Art. 57 Rinuncia a concessione di manufatti in perpetuità**

#### **TITOLO X - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

**Art.58 Revoca**

**Art.59 Decadenza**

**Art.60 Provvedimenti conseguenti la decadenza**

**Art.61 Estinzione**

#### **CAPO XI - IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

**Art. 62 Esecuzione opere ed accesso al cimitero**

**Art. 63 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

## **CAPO XII - IMPRESE POMPE FUNEBRI**

**Art. 64 Funzioni - Licenza**

**Art. 65 Divieti**

## **CAPO XIII - DISPOSIZIONI VARIE**

**Art. 66 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

**Art. 67 Mappa**

**Art. 68 Annotazioni in mappa**

**Art. 69 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

**Art.70 Schedario dei defunti**

**Art. 71 Scadenziario delle concessioni**

**Art. 72 Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

**Art. 73 Cautele**

**Art. 74 Responsabile del servizio di polizia mortuaria**

**Art. 75 Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio**

**Art. 76 Rinvii**

<b>TITOLO I</b> <b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>
---

**Articolo 1 - Riferimenti Normativi**

1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, del D.P.R. 10/09/1990 n°285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/1993 e n° 10 del 31/07/1998, della Legge n° 130 del 30/03/2001, del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 del D.P.R. n° 254 del 10/07/2003, la Legge Regione Toscana n. 18 del 04.04.2007 ed il Regolamento Regionale n. 13/R del 05.04.2011.

**Articolo 2 - Oggetto e definizioni**

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

2.1. per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre.

2.2. per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione.

2.3. per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba.

2.4. per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero.

2.5. per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra.

2.6. per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo.

2.7. per celletta ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni.

2.8. per ossario comune si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione.

2.9. per nicchia cineraria si intende un manufatto, delle dimensioni di m 0.30x0.30x0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni." (v. par. 13.2 Circ. Min Sanità 24/93).

2.10. per cinerario comune si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti

da cremazioni e conseguente dispersione, a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto.

### **Articolo 3 – Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.

### **Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate individuate dal successivo Articolo 14;
- b) l'inumazione in campo comune;
- c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- d) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- e) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo Articolo 8;

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nella tabella allegato "A" al presente Regolamento. Le tariffe potranno essere modificate con Deliberazione della Giunta Comunale.

4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'Articolo 42, 2. comma, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

### **Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico**

1. Il registro di cui all'Articolo 52 del D.P.R. 285/90 compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali è a disposizione di chiunque possa averne interesse. Le modalità di accesso sono stabilite dalla Legge dell'11.02.2005 n. 1, dal D.P.R. n. 184 del 12.04.2006 e dal Regolamento comunale in materia di accesso civico e accesso generalizzato approvato con Deliberazione C.C. n. 82/2017.

2. Sono inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio:

2.1. L'orario di apertura e chiusura dei cimiteri.

2.2. Copia del presente Regolamento.

2.3. L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.

2.4. L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo.

2.5. L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione a causa di incuria.

2.6. Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della normativa richiamata al comma 1).

## TITOLO II

### FERETRI

#### **Articolo 6 - Deposizione della salma nel feretro**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo Articolo 7.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

#### **Articolo 7 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'Articolo 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo Articolo 33, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti

entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'Articolo 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché' agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto è per od all'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- e' sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'Articolo 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone decedute per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile dei Servizi di igiene pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, è fatto d'obbligo di provvedere all'uso di casse metalliche contenenti quelle di legno.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'Articolo 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### **Articolo 8 - Fornitura gratuita di feretri**

1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni



assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati dietro presentazione di relazione da parte del competente servizio sociale

### **TITOLO III**

#### **TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Articolo 9 - Modalità del trasporto e percorso**

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco (Articolo 22 D.P.R. 285/90).
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'Articolo 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Il trasporto dovrà essere oggetto di apposita istanza ed effettuato solo dopo il rilascio della relativa autorizzazione.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Eventuali altri spostamenti dalla prima destinazione al cimitero o ad altra destinazione per cremazione o altro dovranno essere oggetto di nuove apposite istanze e autorizzazioni dei trasporti.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso e' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. La vigilanza sui trasporti spetta al Comune, la verifica dell' idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri spetta alla competente zona territoriale dell' Azienda Sanitaria.
7. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui al Regolamento Regionale n. 13/R del 05.04.2011.

#### **Articolo 10 - Verifica e chiusura dei feretri**

1. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Per i trasporti all'estero tale verifica viene effettuata dalla competente zona territoriale dell' Azienda Sanitaria, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie.

#### **Articolo 11 - Norme generali per i trasporti**

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'Articolo 30 del D.P.R. 285/90.
2. Per il trasporto da Comune a Comune nell'ambito del territorio regionale non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'Articolo 32 del d.p.r. 285/1990 e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'Articolo 30 del d.p.r. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, fino al raggiungimento della destinazione, (in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento).
4. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
5. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui al successivo Articolo 12 comma 1 deve restare in consegna al vettore.
6. L'ufficio competente, dovrà compilare e firmare il verbale di presa in consegna della salma che dovrà essere spedito all'Ufficio del Comune di provenienza del defunto.

#### **Articolo 12 - Autorizzazione al trasporto di cadavere**

1. Ogni trasporto di cadavere, resti mortali, ossa e ceneri, deve essere autorizzato dal responsabile di servizio del Comune di decesso oppure, se provenienti da pregressa sepoltura, del Comune dove erano sepolti ed accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.
2. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di Castiglione d'Orcia, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo apposto sugli stessi.
3. Le modalità richiamate ai commi precedenti si applicano anche ai trasporti di cadaveri destinati alla cremazione.

#### **Articolo 13- Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Funzionario/a del Servizio incaricato o suo delegato.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo Articolo 38.

#### **Articolo 14 - Trasferimento di salme senza funerale**

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione e/o all'obitorio per il periodo prescritto deve essere eseguito con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Funzionario/a dei servizi di igiene pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

### **TITOLO III**

#### **CIMITERI**

#### **Articolo 15 - Elenco cimiteri**

1. Ai sensi dell'Articolo 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:

- *Capoluogo*
- *Frazione Vivo*
- *Frazione Campiglia*
- *Frazione Rocca*
- *Frazione Bagni San filippo*

#### **Articolo 16 - Disposizioni generali - Vigilanza**

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113 e 114 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

4. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

5. Il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **Articolo 17 - Reparti speciali nel cimitero**

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati, nel limite delle disponibilità, dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

#### **Articolo 18 - Ammissione dei cimiteri comunali**

1. Ai sensi dell'articolo 50 D.P.R. 285/90 nei cimiteri comunali debbono essere ricevute:

a) Salme di persone decedute nel territorio del Comune di Castiglione d'Orcia qualunque ne fosse in vita la residenza, salvo richiesta d'altra destinazione, da parte degli aventi diritto;

b) Salme delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) Salme di persone non residenti in vita nel Comune di Castiglione d'Orcia e decedute fuori di esso, ma aventi **diritto di tumulazione** in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune stesso laddove disponibile;

d) I nati morti di cui all'Articolo 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n° 285 del 10/09/1990;

e) resti mortali delle persone sopra elencate collocabili esclusivamente nei c.s. "ossarini" o urne cinerarie

2. possono altresì essere ricevute:

f) Salme di persone decedute in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti;

g) Salme delle persone decedute fuori del Comune ma aventi antecedentemente la residenza nel Comune di Castiglione d'Orcia per almeno  $\frac{3}{4}$  della vita;

h) Salme di persone non residenti in vita nel Comune di Castiglione d'Orcia e decedute fuori di esso, ma aventi **diritto di inumazione in una sepoltura privata** esistente nei cimiteri del Comune stesso laddove disponibile alle seguenti condizioni: 1) luogo di nascita nel Comune di Castiglione d'Orcia; 2) periodo di residenza nel Comune di Castiglione d'Orcia per almeno 5 anni.

## TITOLO IV SEPOLTURE

### **Articolo 19 - Sepolture Gratuite**

1. Le sepolture gratuite (intendendosi tali, quelle sepolture, per le quali non è previsto il pagamento di una concessione) sono soltanto le inumazioni nei campi comuni, destinate ai soli residenti.

### **Articolo 20 - Sepolture a Pagamento**

1. Le sepolture a pagamento per le quali il costo di concessione è stabilito dalla Giunta Comunale sono i loculi, le cellette ossario, le nicchie cinerarie, le edicole funerarie, i lotti di terreno laddove disponibili.
2. Per i non residenti le concessioni per tumulazione sono rilasciate alle condizioni di cui al successivo Articolo 22.
3. Per i non residenti le concessioni per inumazioni sono rilasciate alle condizioni di cui al successivo Articolo 26 comma 4.

## TITOLO V TUMULAZIONI E INUMAZIONI

### **Articolo 21 Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie e loculi, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al successivo all'Articolo 22 del presente Regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui alla normativa vigente in materia.
5. È consentita la collocazione di n. 1 (una) cassetta di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo solo in presenza di un feretro. Non è consentita la collocazione di cassette di resti ossei ed urne cinerarie in tumuli vuoti.
6. Ai fini del rinnovo della concessione di cui al successivo Titolo VIII, occorre rispettare le condizioni sancite dall'Articolo 22 comma 5.

### **Articolo 22 - Criteri di assegnazione dei loculi**

1. Nei Cimiteri di cui all'elenco Articolo 15, i loculi vengono assegnati soltanto al momento del decesso, previa richiesta scritta del familiare del defunto.
2. Non è ammessa la concessione di loculi a persone in vita

3. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse esclusivamente cellette ossario.
4. Eventuali concessioni dei secondi loculi, contestualmente all'assegnazione di un loculo per la prima tumulazione di una salma, sono ammesse esclusivamente nel seguente caso:
  - 4.1. concessione al coniuge superstite a condizione che abbia già superato il 75° anno d'età al momento del decesso del consorte.
  - 4.2. concessione al genitore superstite a condizione che abbia già superato il 75° anno d'età al momento del decesso del figlio/a.
5. La concessione di loculi come specificato nel precedente comma 4 è subordinata alla sussistenza di un congruo numero di loculi disponibili per future sepolture quantificabile in non oltre il 70% delle disponibilità.
6. è consentita la collocazione di un massimo di n. 2 (due) cassette di resti ossei o urne cinerarie in unico tumulo solo nel caso di rinnovo della concessione; lo stesso vale per la concessione di cellette ossario i cui titolari hanno diritto ad inserire n. 1 cassetta di resti ossei all'interno dell'ossario in concessione.
  - 6.1 Quanto disposto al comma precedente potrà essere garantito in base alla disponibilità di ossarini le cui dimensioni permettano la compresenza di n. 2 cassette;
7. In presenza di tumulazioni provvisorie nei cimiteri comunali, verificatesi per una non disponibilità di loculi, è prioritaria l'assegnazione definitiva seguendo l'ordine cronologico del decesso.
8. L'assegnazione definitiva per le tumulazioni provvisorie viene fatta con i seguenti criteri:
  - 8.1. Trasformazione, su richiesta del congiunto, della tumulazione provvisoria in definitiva nel loculo provvisorio appartenente al Comune, senza possibilità di assegnazione di secondi loculi.
  - 8.2. Assegnazione fra i loculi disponibili, e conseguente traslazione della salma tumulata provvisoriamente, senza riserva al coniuge superstite.
9. Le salme di cui ai punti precedenti sono di preferenza ammesse a seconda della loro appartenenza a quella data zona, compatibilmente con la ricettività dei vari cimiteri comunali.
10. l'assegnazione dei loculi dovrà seguire il seguente ordine cronologico: in senso orizzontale dall'alto in basso e da sinistra a destra, iniziando dalla 1° fila in alto, per poi passare alle file inferiori, senza lasciare loculi liberi e senza alcuna eccezione. Nel caso di loculi resi disponibili per estumulazione (c.d. "loculi di risulta") questi verranno assegnati con stesso criterio di cui sopra all'esaurirsi dei loculi lineari e conseguenti come meglio specificato al successivo Articolo 23.

### **Articolo 23. Loculi di risulta**

1. Si definiscono "di risulta" i loculi che si rendono liberi a seguito di estumulazione o traslazione.
2. Le segnalazioni di loculi liberi in attesa di seconda assegnazione sono catalogate fila per fila e custodite dall'ufficio competente.

3. I loculi di risulta sono assegnati all'esaurirsi dei loculi di prima assegnazione seguendo il medesimo criterio di cui all'Articolo 22 comma 10 e senza alcuna eccezione.

4. lo stesso criterio vale per i c.d. "ossarini" o cellette ossario che ospitano resti mortali o ceneri.

#### **Articolo 24 - Criteri di assegnazione ossarini**

1. Nei Cimiteri di cui all'elenco Articolo 15, gli ossarini vengono assegnati soltanto al momento del decesso, previa richiesta scritta del familiare del defunto.

2. Non è ammessa la concessione di ossarini a persone in vita

3. è esclusa la concessione di secondi ossarini, contestualmente all'assegnazione di un ossarino per la prima tumulazione di una salma;

4. è permessa la collocazione nello stesso ossarino di cassette di resti ossei o urne cinerarie in unico tumulo fino a n. 2 (due) compresa la salma di prima tumulazione come stabilito all'Articolo 22 comma 6;

5. Le salme di cui ai punti precedenti sono di preferenza ammesse a seconda della loro appartenenza a quella data zona, compatibilmente con la ricettività dei vari cimiteri comunali.

6. l'assegnazione delle cellette ossario dovrà seguire il criterio di cui all'Articolo 22 comma 10: in senso orizzontale dall'alto in basso e da sinistra a destra, iniziando dalla 1° fila in alto, per poi passare alle file inferiori, senza lasciare loculi liberi e senza alcuna eccezione. Nel caso di ossarini resi disponibili per estumulazione questi verranno assegnati con stesso criterio di cui sopra all'esaurirsi degli ossarini lineari e conseguenti con le modalità stabilite all'Articolo 23 comma 3.

#### **Articolo 25 - Modalità di pagamento**

1. Il pagamento del corrispettivo delle concessioni dovrà essere eseguito senza eccezioni prima della tumulazione definitiva della salma.

#### **Articolo 26 - Inumazione**

1. Le inumazioni comuni sono definite le sepolture ad inumazione, come specificatamente descritte dal D.P.R. 285/90, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. Il tempo ordinario di inumazione comune è di 10 anni. Oltre i 10 anni può essere previsto un tempo di permanenza della salma dipendente da fattori ambientali e geologici che verranno valutati caso per caso. Secondo quanto indicato dalla normativa in materia di epidemie, le salme inumate a seguito di endemia o pandemia dovranno permanere un tempo più lungo secondo le prescrizioni dell'autorità sanitaria;

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispone la normativa nazionale e regionale:

2.1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2.3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante una targhetta materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di

morte del defunto.

2.2. A carico dei privati può essere prevista l'installazione (in sostituzione del cippo ordinariamente previsto), di una lapide compatibile con le tipologie indicate dallo stesso Ufficio Servizi Cimiteriali. E' comunque tassativamente vietata la posa di copri tomba di alcun genere.

2.3. La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico ai richiedenti o loro aventi causa.

3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

4. La concessione è a titolo gratuito per i soli residenti e di quanti ne hanno diritto come richiamato all'Articolo 18; la concessione è a titolo oneroso per i non residenti così come specificato all'articolo 18 comma 2 lettera h);

5. È fatto assoluto divieto di inumazione ceneri e resti mortali a terra; queste dovranno essere collocati esclusivamente negli ossarini o loculi alle condizioni stabilite dal presente Regolamento

6. Le salme di cui ai punti precedenti sono di preferenza ammesse a seconda della loro appartenenza a quella data zona, compatibilmente con la ricettività dei vari cimiteri comunali.

#### **Articolo 27 – Traslazione**

1. Per traslazione si intende il trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali, o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, fra sepolture di diversi cimiteri comunali.

2. I soggetti autorizzati a richiedere la traslazione sono il coniuge e, in sua assenza, i discendenti e gli ascendenti in linea retta o, in assenza anche di questi ultimi, dai parenti in linea collaterale fino al 4° grado del defunto tumulato.

3. L'autorizzazione alla traslazione è subordinata alla autorizzazione degli intestatari delle concessioni relative ai loculi di partenza e di arrivo nei cimiteri comunali.

#### **Articolo 28 - Esumazioni ordinarie**

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'Articolo 82 del DPR 285/90 e cioè di almeno 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile svolgersi nell'arco temporale compreso tra il mese di ottobre ed il mese di aprile di tutti gli anni.

2. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

3. È compito dell'incaricato dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria e sentita l'autorità sanitaria stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

#### **Articolo 29 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni



cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle.

2. Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune e' fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

### **Articolo 30 Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'Articolo 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte e' compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della salute.

4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del Funzionario/a del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato.

### **Articolo 31 Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato;

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a. a richiesta dei familiari interessati;
- b. su ordine dell'Autorità giudiziaria

4. In caso di estumulazione straordinaria della salma (ad esempio rimozione del feretro dal loculo per riporvi nuovamente le relative ceneri) si determina l'estinzione della concessione per esaurimento della funzione; il diritto di uso concesso non potrà in nessun modo e per nessun titolo essere ceduto ad altri.

5. Nel caso in cui vi sia, invece, rinuncia volontaria di un loculo a qualsiasi titolo occupato, e il loculo venga lasciato libero, a seguito di estumulazione prima della fine del periodo concessivo, detto loculo rientrerà nel possesso pieno ed assoluto del Comune senza che il concessionario o chi per esso maturi alcun titolo a rimborso per gli anni di concessione non utilizzati.

6. Entro il mese di giugno di ogni anno il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo; Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero dal mese di luglio di ogni anno e fino al mese di gennaio dell'anno successivo.

7. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali o da ditta incaricata secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

8. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'Articolo 32 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario o loculi, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

9. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

10. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

### **Articolo 32 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarini o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3. Le esumazioni e le estumulazioni richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'Articolo 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2701, e successive modificazioni.

### **Articolo 33 Raccolta delle ossa**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata. Ogni cimitero deve avere, di norma, un ossario consistente in una cripta sotterranea debitamente chiusa e non accessibile al pubblico.

### **Articolo 34 Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali

rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

### **Articolo 35 - Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **TITOLO VI CREMAZIONE**

### **Articolo 36 - Norme per la cremazione**

1. Per la cremazione si applicano le norme contenute in particolare Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 del D.P.R. n° 254 del 10/07/2003, la Legge Regione Toscana n. 18 del 04.04.2007 ed il Regolamento Regionale n. 13/R del 05.04.2011.

2. L'amministrazione Comunale si impegna, con la redazione dei piani cimiteriali a reperire all'interno dei vari cimiteri le zone dove edificare appositi manufatti per il contenimento delle urne cinerarie nonché aree dove effettuare la dispersione delle ceneri.

3. Ai sensi dell'Articolo 2 della legge 30/03/2001 n. 130 è consentita la dispersione delle ceneri provenienti dalla cremazione purché risulti dalla espressa volontà del defunto.

4. Per la dispersione all'interno dei cimiteri vale quanto prescritto dal precedente punto (2) mentre per la dispersione all'esterno delle aree cimiteriali si applicano le norme contenute nell'Articolo 3 della citata legge n. 130/2001 e della legge regionale n. 18/2007, nonché lo specifico disciplinare che verrà adottato con deliberazione della giunta comunale.

### **Articolo 37 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione di cui all'Articolo 79, 1° comma, del DPR 10/9/1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

### **Articolo 38 - Urne cinerarie**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'Articolo 79/3 del DPR 10/9/1990 n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

### **Articolo 39 Affidamento e conservazione delle urne cinerarie**

1. A norma dell'Articolo 6, comma 5, della L.R. n. 3/2005, la consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.
2. La procedura per l'affidamento e conservazione delle ceneri è la seguente:

Nel caso sia previsto l'affidamento delle ceneri, nell'istanza di autorizzazione alla cremazione dovranno essere indicati i seguenti dati:

- generalità e residenza dell'affidatario individuato dal defunto o dai familiari aventi titolo;
- il luogo di conservazione;
- la conoscenza delle norme che sanciscono i reati per la dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, qualora il familiare non intendesse più conservarla;
- per gli affidatari residenti in Castiglione d'Orcia, l'obbligo di informare in forma scritta

l'amministrazione comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 10 giorni nonché eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza;

- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e, per gli affidatari residenti in Castiglione d'Orcia, il consenso per eventuali controlli da parte dell'amministrazione comunale;

- la persona eventualmente incaricata a cui sarà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna.

All'istanza dovrà essere allegata la volontà espressa dal defunto o copia conforme in una delle seguenti forme:

- testamento pubblico, segreto oppure olografo, debitamente pubblicato;

- in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74,75,76 e 77 del codice civile e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

3. Nella autorizzazione al trasporto di cadavere o resti mortali al forno crematorio andrà indicato, quale destinazione delle ceneri, il luogo ove le stesse verranno conservate.

4. Qualora la conservazione avvenga in altro comune, il responsabile di servizio ne dà notizia al medesimo Comune.

5. Il responsabile del forno crematorio verbalizza la consegna dell'urna, a norma dell'Articolo 81 del DPR n. 285/1990. Il verbale è redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del forno crematorio o del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile che ha autorizzato la cremazione.

6. In caso di decesso dell'affidatario è obbligatorio che le ceneri siano conferite al cimitero. Nel rispetto della volontà espressa in vita del defunto, su istanza presentata dai familiari di grado più prossimo, si potrà procedere ad un nuovo affido o alla tumulazione o alla dispersione delle ceneri.

## **TITOLO VII**

### **POLIZIA DEI CIMITERI**

#### **Articolo 40 - Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. È sempre consentito l'ingresso con i mezzi in uso dei portatori di handicap.

2. All'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiali da utilizzare nei cimiteri.

3. Gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc.

4. Possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e sostare nei cimiteri il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.

#### **Articolo 41 - Norme di comportamento all'interno dei cimiteri**

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce.
- Entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati.
- Introdurre oggetti irriverenti.
- Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei defunti.
- Consumare cibi e bevande.
- Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
- Danneggiare e deturpare manufatti o edifici.
- Rimuovere dalle tombe altri fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi.
- Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi.
- Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori
- Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione.
- Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari).
- Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della custodia e della vigilanza, nonché dei familiari interessati.
- Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni.
- Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati, o svolgere qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

## **Articolo 42 – Manifestazioni**

1. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri Comunali, devono essere autorizzate dal Sindaco.

## **Articolo 43 -Divieto di attività commerciali**

1. All'interno dei cimiteri è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

## **Articolo 44 - Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. È fatto divieto di collocare piante in vaso alla base dei loculi e/o ossarini poiché arrecherebbero ostacolo per il raggiungimento dei loculi e/o ossarini posti nelle file superiori e raggiungibili solo con la scala. Nel caso il Comune provvederà alla loro immediata rimozione.

3. I rifiuti vanno sempre collocati nei cassonetti posti all'esterno dell'area cimiteriale.

4. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

5. È fatto divieto di collocare piante e arbusti nelle tombe a terra di altezza superiore ai 50 cm poiché contribuiscono ad intralciare le operazioni di esumazione;

6. È consigliato non collocare sulle tombe oggetti e ornamenti vari; qualora in fase di ripulitura o taglio erba questi venissero danneggiati il Comune non assume alcuna responsabilità di eventuali danni.

## **Articolo 45 Materiali ornamentali**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'Articolo 43 in quanto applicabili.

## **Articolo 46 - Luci votive**

1. Nei cimiteri dove è previsto il servizio di luce votiva può essere richiesto l'allacciamento di n. 1 lampada per ogni sepoltura. Le tariffe per il diritto di allacciamento e per il canone

annuale sono determinate con deliberazione della giunta comunale ai sensi dell'Articolo 42, comma 2°, lett. f) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

2. Eventuali modifiche agli importi suddetti potranno essere apportate annualmente, entro la data di approvazione del bilancio di previsione.
3. L'ente potrà provvedere all'affidamento del servizio a ditta esterna del servizio.

## **TITOLO VIII**

### **SEPOLTURE PRIVATE - CONCESSIONI**

#### **Articolo 47 Concessioni per sepolture private**

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano:

- a) loculi individuali
- b) cellette-ossario per la deposizione di resti mortali o urne cinerarie.
- c) aree per la realizzazione di cappelle private per sepolture per famiglia o collettività.
- d) cappelle di proprietà dell'Amministrazione, o entrate nella sua disponibilità a seguito di estinzione o decadenza della concessione o di rinuncia del concessionario;

2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del relativo canone, stabilito dalla Giunta Comunale, che dovrà essere versato prima della tumulazione.

3. Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

4. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

5. L'atto di concessione deve indicare:

- La natura della concessione e la sua identificazione.
- L'inizio e la fine della concessione
- La durata.
- La/e persona/e, (nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore), concessionaria/e.
- Le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte
- Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

#### **Articolo 48 Progettazione autorizzazione e costruzione**

1. Il Comune può concedere a privati e ad Enti l'uso di aree per la costruzione di Cappelle private nei cimiteri comunali laddove disponibili, previa emanazione di apposito bando che



dovrà prevedere modalità e costi di assegnazione dei singoli lotti.

#### **Articolo 49 Ammissione alla sepoltura in cappelle private**

1. L'uso delle Cappelle private è consentito alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario o previste nell'atto di concessione.

2. I familiari aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia sono:

- a. gli ascendenti fino al 3° grado;
- b. i discendenti in linea retta di qualunque grado;
- c. i fratelli e le sorelle;
- d. il coniuge e/o il convivente il cui stato risulti certificato anagraficamente

3. Può essere altresì autorizzata, su richiesta scritta e motivata del concessionario e degli aventi diritto, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze, anche per convivenza di fatto, nei confronti dei medesimi.

#### **Articolo 50 Manutenzione delle cappelle private**

1. La manutenzione delle cappelle di famiglia (costruite dai privati o di proprietà dell'Amministrazione e date in concessione) spetta ai concessionari ed agli aventi diritto.

2. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.

3. Il concessionario è tenuto a provvedere alla esecuzione degli eventuali lavori richiesti dall'Amministrazione per consolidare la statica e la tenuta delle opere, come pure per il restauro ai fini di decoro.

4. L'esecuzione della manutenzione non fa nascere alcun diritto sulla concessione della sepoltura o altra rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

#### **Articolo 51 - Durata e Decorrenza delle Concessioni**

1. Le concessioni dei manufatti costruiti dal Comune sono a tempo determinato ai sensi dell'Articolo 92 del D.P.R. n°285/1990

2. La durata è fissata:

- a) in venticinque anni (25) per i loculi a colombario dotati di sistema di areazione
- b) in quaranta anni (40) per i loculi a colombario non dotati di sistema di areazione
- c) in venticinque anni (25) per le cellette-ossario
- d) novantanove anni (99) per le Cappelle Private

3. La decorrenza della concessione avrà inizio dalla data di tumulazione del primo defunto e. Tale decorrenza avrà validità anche per gli eventuali secondi loculi dati in concessione alle condizioni riportate all' Articollo 22 del presente regolamento.

4. A richiesta del concessionario, da presentare a partire da un anno prima della scadenza e fino alla data di termine della concessione, può essere consentito il rinnovo per

una sola volta della concessione in essere per la durata di 30 anni per le concessioni quarantennali, di 40 anni per le concessioni novantanovennali, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della concessione rinnovata. Il rinnovo della concessione è subordinato al pagamento del relativo canone,

5. LE CONCESSIONI QUARANTENNALI SI DISTINGUONO IN:

- Loculi per adulti, bambini deceduti in età inferiore ai sette anni, compresi i nati morti.
- loculi ossario per resti mortali e/o ceneri

6. LE CONCESSIONI NOVANTANOVENNALI RINNOVABILI SI DISTINGUONO IN:

- Edicola di famiglia.
- Eventuali lotti di terreno per edificarvi monumenti di famiglia.

7. Allo scadere della concessione se il concessionario non abbia presentato richiesta di rinnovo e purché siano decorsi i previsti 10 anni dall'inumazione o i 50 anni dalla tumulazione del defunto, si provvederà all'estumulazione o all'esumazione della salma ivi tumulata o sepolta, conformemente a quanto dettato dagli Articolo 86 - 87 - 88 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990; gli eredi aventi diritto potranno richiedere in concessione un loculo ossario per tumularvi i resti ossei, o tumulare gli stessi, in altri loculi di loro concessione. Nel caso non fossero reperibili gli aventi diritto o questi non avessero presentato nessuna richiesta in merito alla destinazione dei resti ossei, l'Amministrazione Comunale è autorizzata alla loro sistemazione presso l'ossario comune.

8. Allo scadere della concessione dei loculi, se il concessionario non abbia già presentato richiesta di rinnovo, l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad eseguire l'inumazione della salma, qualora questa non sia completamente mineralizzata, al campo comune per un periodo minimo di cinque anni (ridotta a 2 anni qualora si faccia uso di sostanze biodegradanti), per poi procedere alla sistemazione definitiva presso l'ossario comune.

9. Per le concessioni perpetue, rilasciate anteriormente al 21/10/1975 e per le concessioni novantanovennali rinnovabili, qualora non vi siano impedimenti od opposizioni, a richiesta degli aventi diritto e con autorizzazione del concessionario, si può procedere all'estumulazione delle salme per essere inumate, se non completamente mineralizzate, per un periodo minimo di cinque anni (ridotta a 2 anni qualora si faccia uso di sostanze biodegradanti) e raccogliere poi i resti ossei in cassetta ossario, per creare un nuovo posto salma e consentire quindi la tumulazione di un avente diritto.

## **Articolo 52 Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti**

1. Le concessioni cimiteriali di sepolture non individuali, oltre che per uso di una sola o due famiglie, ovvero di una società legalmente costituita, possono essere accordate anche nei confronti di titolari di concessioni che intendessero dar vita a forme societarie successive nei modi previsti dalla legge.

2. In ogni caso una sola persona sarà riconosciuta come concessionaria e dovrà rendersi responsabile verso il Comune dell'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento per le concessioni, in esecuzione del presente regolamento ed in base alle tariffe prefissate.

3. Le concessioni cimiteriali di sepolture individuali potranno essere intestate solamente ad una persona vivente e non cointestate.

4. Il Funzionario/a responsabile o suo delegato provvederà alla sottoscrizione del contratto unitamente ai concessionari.

5. In tutti i casi nei quali si renda necessario la verifica della titolarità della concessione, qualora si riscontrasse la mancanza di documentazione reperibile presso gli uffici comunali, il cittadino potrà dimostrarne la titolarità con la produzione della copia della documentazione in suo possesso. La stessa sarà ritenuta comprovante fino a prova contraria.

## **TITOLO IX**

### **DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

#### **Articolo 53-Cessazione della sepoltura**

1. Allo scadere del periodo della concessione, qualora non si sia richiesto il rinnovo della concessione nei termini stabiliti dall'Articolo 51, o quando il periodo del rinnovo della concessione è terminato, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario.

I ricordi personali potranno essere concessi alla famiglia dietro richiesta.

#### **Articolo 54 - Cessazione della concessione**

1. Le concessioni, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per rinuncia, decadenza, revoca.

#### **Articolo 55 -Divisione, Subentri**

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere redatta sotto forma d'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

2. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Tali richieste e dichiarazioni sono comunque recepite e registrate dagli Uffici Comunali. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizi del diritto d'uso.

3. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, il coniuge, o in assenza, i discendenti o gli ascendenti in linea retta, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione a favore del coniuge o di uno dei discendenti o ascendenti in linea retta.

4. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, in assenza del coniuge superstite e dei discendenti o ascendenti in linea retta, la concessione non potrà essere aggiornata e, alla sua scadenza, la sepoltura tornerà a disposizione del Comune per essere liberata e riassegnata.

5. Trascorso il termine di tre anni senza che gli eventuali interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza.

6. Il subentro a una concessione perpetua potrà essere effettuato solo con una concessione a scadenza determinata dalla tipologia della sepoltura come indicato all'Articolo 48 comma 9.

7. Il diritto al subentro ad una concessione non può essere disposto per volontà testamentaria anche in presenza di persone nominate eredi universali.

#### **Articolo 56 -Rinuncia a concessione a tempo determinato (40 - 99 anni)**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato purché la sepoltura non sia occupata da salma o quando, essendo occupata, la salma sia trasferita nell'ambito dello stesso cimitero, in altre sepolture, per le quali esista già una concessione, o in altro cimitero.

1.1. In tal caso, spetterà al concessionario, il rimborso di una somma pari al prezzo di concessione in vigore, decurtato del 15% (30% se utilizzato), diviso per il numero degli anni di concessione, e moltiplicato per il numero di anni residui alla concessione stessa, considerando le frazioni di anno, come anno intero. Il periodo di concessione viene calcolato a decorrere dalla data di stipula o da quella di prima tumulazione, se antecedente, e termina alla data di presentazione della rinuncia o alla data delle operazioni di svuotamento della sepoltura, se successiva.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **Articolo 57 -Rinuncia a concessione di manufatti in perpetuità**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione in uso di manufatti a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti. In tal caso, spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione, il rimborso di una somma pari al prezzo di concessione in vigore, decurtato di un 15% (30% in caso di utilizzo);

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

3. Nel caso di rinuncia il Comune ritorna in possesso del bene che potrà essere riassegnato secondo le procedure stabilite dalla normativa.

### **TITOLO X**

#### **REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### **Articolo 58 Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'Articolo 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, e' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal responsabile dei servizi cimiteriali previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà

concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 50 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

### **Articolo 59 Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
  - quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
  - quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'Articolo 60, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
  - quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

### **Articolo 60 Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

### **Articolo 61 -Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di

concessione ai sensi del precedente Articolo, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'Articolo 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## **CAPO XI**

### **IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

#### **Articolo 62 Esecuzione opere ed accesso al cimitero**

1. Spetta al Comune nelle forme di cui al precedente Articolo 3, l'esecuzione delle opere interne al cimitero, potendo comunque lo stesso disporre od autorizzare l'intervento di privati imprenditori in possesso dei requisiti di legge.

2. E' comunque tassativamente vietato alle imprese autorizzate svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento in quanto compatibili.

4. Per effettuare manutenzioni straordinarie all'interno del cimitero la Ditta dovrà munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente, da presentare al responsabile della Custodia al momento dell'accesso.

#### **Articolo 63 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. Il personale dei cimiteri è comunque tenuto:

- A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.
- A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo.
- A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

2. Al personale suddetto è vietato:

- Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso.
- Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte.

- Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.
- Esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento.
- Trattenere per sé o per terze cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

## CAPO XII

### IMPRESE POMPE FUNEBRI

#### Articolo 64 Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
  - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
  - fornire feretri e gli accessori relativi;
  - occuparsi della salma;
  - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'Articolo 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

#### Articolo 65 Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
  - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
  - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
  - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## CAPO XIII

### DISPOSIZIONI VARIE

#### Articolo 66 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "*degli*

*uomini illustri*" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "*cittadini benemeriti*".

### **Articolo 67 Mappa**

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

### **Articolo 68 Annotazioni in mappa**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
  - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - e) gli estremi del titolo costitutivo;
  - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - g) la natura e la durata della concessione;
  - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

### **Articolo 69 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.



3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

### **Articolo 70 Schedario dei defunti**

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'Articolo precedente, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura,

### **Articolo 71 Scadenziario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

### **Articolo 72 Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

### **Articolo 73 Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc....) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc....), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **Articolo 74 Responsabile del servizio di polizia mortuaria**

1. Ai sensi dell'Articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, spetta al Responsabile del servizio di polizia mortuaria o suo delegato l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del servizio di polizia mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'Articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

#### **Articolo 75 Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, che comunque non potrà superare il termine di anni 99 decorrenti dalla data dell'ultima sepoltura.

#### **Articolo 76 Rinvii**

*Per quanto non descritto si fa riferimento alla normativa vigente*

- *Titolo VI del Testo Unico delle leggi Sanitarie 27.7.1934*
- *D.P.R. n° 285 del 10.9.1990 (Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria)*
- *Circolari del Ministero della Salute Pubblica n° 24 del 24.6.1993 e n° 10 del 31.7.1998*
- *Legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri. Come modificata dalla Legge regionale 23 giugno 2009, n. 31 Regolamento 5 aprile 2011, n. 13/R Regolamento di attuazione dell'Articolo 4 ter della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri).*

**ALLEGATO A**

TARIFE VIGENTI PER I SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE SALME per i **RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA**

<b>LOCULI</b>	<b>OSSARINI</b>	<b>Sepoltura a terra</b>
<i>Per i loculi, che hanno caratteristiche simili indipendentemente dal periodo di costruzione, completi di pietra tombale fornita a carico del Comune, si applica il prezzo di cessione dei loculi realizzati per ultimi.</i>  <i>Euro 2.000,00</i>	<i>Per gli ossarini che hanno caratteristiche simili indipendentemente dal periodo di costruzione, completi di pietra tombale fornita a carico del Comune, si applica il prezzo di cessione dei loculi realizzati per ultimi.</i>  <i>Euro 1.000,00</i>	<i>Nessun onere</i>

TARIFE VIGENTI PER I SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE SALME per i **NON RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA**

<b>LOCULI</b>	<b>OSSARINI</b>	<b>Sepoltura a terra</b>
<i>Per i loculi, che hanno caratteristiche simili indipendentemente dal periodo di costruzione, completi di pietra tombale fornita a carico del Comune, si applica il prezzo di cessione dei loculi realizzati per ultimi.</i>  <i>Euro 4.000,00</i>	<i>Per gli ossarini che hanno caratteristiche simili indipendentemente dal periodo di costruzione, completi di pietra tombale fornita a carico del Comune, si applica il prezzo di cessione dei loculi realizzati per ultimi.</i>  <i>Euro 1.500,00</i>	<i>A titolo oneroso (euro 1.000,00) e su richiesta</i>

Ai sensi dell'art. 42, 2° comma, lett. f) del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la modifica dei prezzi di cessione dei loculi e delle aree cimiteriali dovrà essere effettuato con apposito atto della Giunta comunale.

PER OGNI SALMA O RESTO	DIRITTI AMMINISTRATIVI PER SERVIZI CIMITERIALI
ESUMAZIONI O ESTUMULAZIONI SU RICHIESTA DEL PRIVATO	€ 50,00
AFFIDAMENTO E DISPERSIONE CENERI	€ 50,00
ESUMAZIONI O ESTUMULAZIONI ORDINARIE ESEGUITE DAL COMUNE	ESENTI
INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE PER FUNERALI DI POVERTA'	ESENTI
INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE PER CITTADINI RESIDENTI	ESENTI

A CUI VANNO AGGIUNTI I COSTI DELL'ACQUISTO CONCESSIONI PRIVATE

PER OGNI SALMA O RESTO	TARIFFA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CIMITERIALI PER LOCULI E TOMBE PRIVATE
<b>TUMULAZIONE</b>	
LOCULI CITTADINI RESIDENTI	€ 2.000,00
RINNOVO LOCULI CITTADINI RESIDENTI	€ 1300,00
LOCULI CITTADINI NON RESIDENTI	€ 4.000,00
RINNOVO LOCULI CITTADINI NON RESIDENTI	€ 2.600,00
CELLETTE CITTADINI RESIDENTI	€ 1.000,00
RINNOVO CELLETTE CITTADINI RESIDENTI	€ 800,00
CELLETTE CITTADINI NON RESIDENTI	€ 1.500,00
RINNOVO CELLETTE CITTADINI NON RESIDENTI	€ 1.200,00
TUMULAZIONE RESTI O CENERI IN LOCULI E CELLETTE GIA' MURATI	€ 100,00
<b>INUMAZIONE</b>	
INUMAZIONE CITTADINI NON RESIDENTI	€ 2.000,00